

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- considerare proposto tempestivamente e in debita forma il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso l'esecuzione della decisione del Comitato di risoluzione unico, decisione di esecuzione che ha causato gravissimi danni al patrimonio dei precedenti e legittimi azionisti e creditori del Banco Popular, ed emettere in tempo utile la sentenza di annullamento della citata decisione;
- in caso contrario, dichiarare la sospensione immediata dell'esecuzione effettuata dal Comitato di risoluzione unico e dal FROB, dato che la sua validità ed entrata in vigore causano danni — di cui è impossibile o molto difficile ottenere il risarcimento — al patrimonio degli azionisti del Banco Popular che hanno perso tale qualità.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 29 agosto 2017 — Alonso Goñi e altri/CRU

(Causa T-585/17)

(2017/C 402/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Pablo Alonso Goñi (Legutio, Spagna), Xabier Alonso Vicinay (Legutio), Leire Alonso Vicinay (Legutio) (rappresentante: R. García-Bragado Acín, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- considerare presentato il ricorso di annullamento avverso la decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno, relativa alla risoluzione del Banco Popular Español, nonché la valutazione su cui si basa; inoltre, una volta effettuate le opportune verifiche, dichiararlo ricevibile e proseguire il procedimento stabilito negli articoli 120 e segg. del regolamento di procedura della Corte di giustizia;
- data l'impossibilità pratica di revocare l'esecuzione della suddetta decisione, dichiarare l'obbligo del Comitato di risoluzione unico di risarcire i danni causati ai ricorrenti, concretati nell'importo corrispondente al loro investimento o nell'importo determinato in esecuzione della sentenza;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Balti Gaas / Commissione

(Causa T-596/17)

(2017/C 402/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Balti Gaas OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: E. Tamm e L. Naaber-Kivisoo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riunire la presente causa con la causa T-236/17;
- dichiarare, ai sensi dell'articolo 265, paragrafo 3, TFUE, che la Commissione non ha adempiuto gli obblighi a essa incombenti in forza del diritto dell'Unione, non avendo adottato una decisione motivata per quanto riguarda la sua domanda di finanziamento, e ordinare alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita della sua domanda di finanziamento, di redigere una decisione motivata e di comunicare tale decisione alla ricorrente;
- in subordine, laddove il Tribunale ritenga che non ricorrano le condizioni dell'astensione, annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee [C(2017) 1593 final]; e
- condannare la convenuta alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee [C(2017) 1593 final] menziona solo i richiedenti che ricevono finanziamenti, mentre la Commissione non ha adottato una decisione motivata per quanto riguarda la domanda di finanziamento della ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, non avendo motivato la sua decisione, è incorsa in una violazione di forme sostanziali.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'INEA/la Commissione ha ecceduto le proprie competenze. L'INEA/la Commissione ha rifiutato il finanziamento con la motivazione che il terminal Paldiski GNL non è più necessario per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale della regione del Mar Baltico. La ricorrente ritiene che l'effetto di tale affermazione sia di modificare in maniera sostanziale un elenco di PIC (progetti di interesse comune) [regolamento (UE) n. 347/2013 e regolamento (UE) n. 2016/89]. Per fare ciò, la Commissione deve adottare un regolamento delegato, e non inviare una lettera alla ricorrente.